

CIRCOLARE N. 33/E



Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte Indirette
Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti

Roma, 9 ottobre 2015

Alle Direzioni regionali e provinciali

Agli Uffici dell'Agenzia delle entrate

***OGGETTO: imposta di bollo – autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita
art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223***

L'ACI rappresenta che è in via di definizione un progetto di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e annotazione di formalità al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in applicazione delle norme del codice dell'Amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il Progetto prevede, in particolare, la possibilità di formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

La digitalizzazione dei documenti consente di rispondere pienamente all'obiettivo di un'Amministrazione digitale, al fine di innovare i processi e migliorare significativamente la qualità del servizio reso ai cittadini.

L'ACI rappresenta di procedere già alla riscossione con modalità virtuale, in virtù di apposite autorizzazioni, dell'imposta di bollo dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni da prodursi al PRA e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati.

Diversamente, è ancora riscossa tramite contrassegno, da applicare sulla documentazione da presentare al PRA, l'imposta dovuta per l'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita.

Al fine di completare il progetto di digitalizzazione della documentazione da allegare alle richieste di formalità al PRA, l'ACI chiede di conoscere se possa essere utilizzata la modalità di riscossione virtuale di cui all'art. 15 del DPR n. 642 del 1972, anche per l'imposta di bollo dovuta sull'autentica delle sottoscrizioni dell'atto di vendita.

L'ente istante rappresenta, inoltre, che tali autentiche sono generalmente effettuate presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.

L'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati, o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può, infatti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223, essere richiesta anche agli uffici comunali e ai titolari degli Sportelli Telematici

dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 19 settembre 2000, n. 358.

Si rammenta che il richiamato articolo 2 del DPR n. 358 del 2000 stabilisce, al comma 2, che lo Sportello Telematico dell'Automobilista può essere attivato:

- presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
- presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
- presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Qualora questa Agenzia ritenga applicabile la modalità di riscossione virtuale anche per l'imposta di bollo dovuta per l'autentica delle sottoscrizioni, l'amministrazione istante chiede di conoscere se a tale pagamento possa provvedere l'ACI, anche per le autentiche effettuate presso gli STA.

Con riferimento ai quesiti posti si rileva che, come chiarito con la circolare 5 dicembre 2001, n. 100, l'art. 15 del DPR n. 642 del 1972, rinvia ad un provvedimento ora attribuito alla competenza della scrivente Agenzia, il compito di individuare le categorie di atti relativamente ai quali è possibile rilasciare l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Fatta tale premessa, in considerazione della rilevanza del processo di digitalizzazione che sta sviluppando l'Amministrazione istante, in applicazione delle norme del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82 del 2005, si ritiene opportuno includere tra le categorie di atti per le quali, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642 del 1972, è consentito il rilascio dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo, anche le autentiche delle

sottoscrizioni dell'atto di vendita, formato digitalmente, effettuate, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DL 4 luglio 2006, n. 223.

Si precisa che le **suddette** autentiche rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR. n. 642 del 1972.

Per quanto concerne la corretta individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di bollo e, che dunque, può richiedere l'autorizzazione al pagamento con modalità virtuale, occorre considerare che gli STA possono svolgere, in base alle previsioni dettate dal citato DPR n. 358 del 2000, attività che si distinguono, essenzialmente, in due grandi gruppi:

1. *“Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione”*, regolate dagli artt. 4, 5 e 6 del citato decreto;
2. *“Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico”*, regolate dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto.

Le *“operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti”* appartengono al secondo gruppo, essendo indicate dall'art. 7, comma 1, lett. b), tra le *“procedure di competenza del pubblico registro automobilistico”* e, dunque, dell'ACI.

Gli STA autorizzati possono, pertanto, svolgere le predette operazioni - ivi inclusa la relativa autenticazione delle firme (che viene svolta per i soli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia da trascrivere nel pubblico registro), nell'esercizio di un'attività di competenza esclusiva di ACI, per la quale agiscono in sostanza quale *longa manus* a livello territoriale.

Dall'esame della normativa sopra citata, emerge, infatti, la volontà del legislatore di affidare agli STA una serie di operazioni del processo di trascrizione

al PRA che, come emerge dall'art. 7, c. 5 del DPR n. 358 del 2000, sono eseguite unicamente tramite il sistema informativo dell'ACI che presiede e governa l'intero processo e sotto il suo costante controllo.

Il citato art. 7, c. 5 stabilisce, infatti, che il sistema informativo dell'ACI *“verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione del certificato di proprietà presso lo sportello”*.

Nell'ambito di tale processo si inserisce anche la predisposizione dell'atto di vendita in formato digitale, che viene predisposto dall'ACI, attraverso il suddetto collegamento con il Sistema Informativo.

Sulla base delle richiamate disposizioni, si ritiene, dunque, che anche l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita debba essere effettuato dall'ACI.

Gli STA costituiscono, in sostanza, una sorta di *front office* per l'esercizio di un'attività di esclusiva competenza dell'ACI, che può essere realizzata unicamente tramite l'accesso al relativo sistema operativo. Gli STA, infatti, ricevono la documentazione relativa alla richiesta di formalità, acquisiscono i dati in via telematica e provvedono alla stampa materiale del Certificato di Proprietà.

Tenuto conto del particolare rapporto, come sopra delineato, che intercorre tra l'ACI e gli Sportelli (STA), si ritiene, quindi, che l'ACI sia legittimata a richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale anche per l'autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, richiesta presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi